

# **LA CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA DOPO LA PANDEMIA**

## **ANALISI E PROPOSTE**

Le attività di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e di Perito rappresentano una particolare prestazione professionale fornita all'Autorità giudiziaria di importanza rilevante non solo nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali in cui i citati "esperti" sono nominati dai magistrati, ma addirittura nella società, attesa la mole del contenzioso che inonda i nostri tribunali.

In quest'ambito le commissioni create *ad hoc* dai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi dell'area tecnico/scientifica, riuniti nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT), hanno da tempo riscontrato diverse criticità che inficiano la qualità delle consulenze tecniche e delle perizie nei processi e, di conseguenza, incidono negativamente sia sui tempi della giustizia che sulla qualità delle sentenze.

Al fine di offrire un contributo alla ripresa dell'attività giudiziaria nel post pandemia, il 31 marzo 2020 i delegati delle Commissioni di Ingegneria Forense degli Ordini si sono riuniti in videoconferenza. All'esito delle proposte avanzate dai delegati e discusse nel corso dell'incontro, esaminate e sintetizzate dal Gruppo di Lavoro Giurisdizionale, sono stati formulati i seguenti sette emendamenti.

### **EMENDAMENTO n° 1**

#### **Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art. 15 (Iscrizione nell'Albo)**

Comma 1: *“Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”*.

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Aggiungere: *“La speciale competenza tecnica dev'essere-fornita nel curriculum vitae allegato alla domanda d'iscrizione attestata da:*

- 1) una documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possederla, indicando, in particolare, le attività svolte nel percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione;
- 2) la dichiarazione d'aver conseguito 'titoli' o 'meriti' secondo i criteri oggettivi indicati nel disciplinare d'intesa tra il Tribunale e gli Ordini, Collegi e Camere di commercio (relativamente agli iscritti nei propri ruoli), avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti, che non possono prescindere dalla formazione e dall'esperienza pratica”.

### **MOTIVAZIONE**

Allo stato i requisiti per l'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti non sono rigorosi, ancorché questi rivestano un importante ruolo sociale e per espletare al meglio la loro funzione debbano attenersi a precisi principi e doveri. L'iscrizione negli Albi dei CTU e dei Periti è ancora regolata da una norma che risale al 1942, certamente inadeguata ai nostri tempi. Infatti, per accedervi non è necessaria una certificazione che attesti la *“speciale competenza tecnica”* né un percorso formativo specifico per acquisire quelle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie all'espletamento del mandato di cui saranno officiati mentre, invece, sono previste da specifiche normative di settore corsi abilitanti per svolgere numerose attività, non solo professionali.

## EMENDAMENTO n° 2

### Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art. 16 (Domande d'iscrizione)

*“Coloro che aspirano all'iscrizione nell'Albo debbono farne domanda al Presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:*

- 1) estratto dell'atto di nascita;*
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;*
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;*
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;*
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica”.*

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

“Coloro che aspirano all'iscrizione nell'Albo debbono farne domanda al Presidente del tribunale. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale prescelto.

L'aspirante, se richiesta, dovrà depositarne copia cartacea, completa di tutti gli allegati, presso la Cancelleria del tribunale.

Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal tribunale che comprende:

- 1) la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- 2) la dichiarazione di avere la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale adito e di non essere già iscritto ad altri Albi presso altri tribunali;
- 3) la dichiarazione di essere iscritti all'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- 4) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio di appartenenza;
- 5) la dichiarazione d'impegno ad essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- 6) la dichiarazione d'impegno a disporre di adeguata copertura assicurativa all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- 7) la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)”.

### **MOTIVAZIONE**

È necessario recepire le leggi Bassanini (secondo cui i documenti previsti nell'art. 16 disp. att. c.p.c. possono essere sostituiti da autocertificazione), le recenti disposizioni che riguardano il riordino delle professioni in materia di obblighi formativi e di copertura assicurativa, e definire requisiti per la condotta morale specchiata prevista nell'art. 15 disp. att. c.p.c.

### EMENDAMENTO n° 3

#### D.M. 30 maggio 2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”

Articolo 1, comma 1: “*Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive*”.

#### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Articolo 1, comma 1: “*Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 44,04 per la prima vacanza e di euro 24,45 per ciascuna delle vacanze successive*”.

#### **MOTIVAZIONE**

La tariffa oraria, che risulta essere oggi inferiore a 5,00 €/ora, è assolutamente inadeguata ed era già sottostimata al momento dell'aggiornamento al costo della vita nell'anno 2002. Pertanto, in attesa di una più organica definizione dell'equo compenso, l'adeguamento proposto può considerarsi un'azione ormai necessaria ed indispensabile, seppur transitoria, per riconoscere una remunerazione più adeguata allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste dall'autorità giudiziaria.

### EMENDAMENTO n° 4

#### DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

Comma 1: “*Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168*”.

#### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Comma 1: “*Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono liquidate entro 30 giorni dalla domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168.*

*Il magistrato pronuncia la sentenza dopo l'attestazione dell'avvenuta corresponsione delle suddette spettanze*”.

#### **MOTIVAZIONE**

La qualità delle prestazioni professionali dei tecnici prestati al contenzioso giudiziario merita una remunerazione corretta, adeguata all'impegno profuso ed in tempi ragionevoli da parte degli obbligati al pagamento.

## EMENDAMENTO n° 5

### D.M. 15 luglio 2016 - Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174 (Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato)

Art. 1: “*Oggetto: il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi*”.

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Art. 1: “*Oggetto: il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati ed i consulenti tecnici che vantano crediti per spese, diritti e onorari, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti ovvero anche ai sensi dell'articolo 83 nonché anche a quelli sorti ai sensi dell'art. 49 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.*”

### **MOTIVAZIONE**

L'ingresso nell'attività processuale del sapere e delle competenze tecniche specialistiche costituisce un fenomeno in espansione, essendo cresciuta nella prassi giudiziaria la consapevolezza della necessità e dell'indispensabilità di apporti cognitivi o esecutivi provenienti da soggetti diversi dal giudice. Nello specifico sempre più spesso il Consulente Tecnico ed il Perito vengono chiamati quali ausiliari del magistrato. Riferendosi al procedimento penale, gli onorari e le spese sostenute dal professionista vengono liquidate dal magistrato e pagate dalla Ragioneria dello stato analogamente a quelle degli avvocati che prestano servizio per i soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Il flusso operativo delle attività che i Consulenti Tecnici devono porre in essere per essere pagati, in forma semplificata è il seguente: conferimento d'incarico; deposito elaborato e contestuale istanza di liquidazione; emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato; formalità presso l'ufficio spese del Tribunale ed emissione di fattura elettronica; passaggio al funzionario delegato per il pagamento; pagamento (salvo copertura del relativo capitolo di spesa).

La prassi consolidata, tranne rare eccezioni, comporta un netto scollamento tra le (giuste) aspettative del professionista (che a seguito dell'espletamento del proprio necessario ed importante contributo si attende di essere pagato in tempi ragionevoli) e la realtà dei fatti. L'iter comporta sovente una lunga dilazione dei pagamenti ed in alcuni casi anche superiori a 2-3 anni.

Considerato che la discrasia è già nota, tanto è vero che la *ratio* del decreto in esame va a supplire tale carenza (ma solo per gli avvocati), si chiede di equiparare al Consulente Tecnico/Perito la possibilità di compensazione dei debiti fiscali in analogia a quanto previsto per gli avvocati.

## EMENDAMENTO n° 6

### Legge 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco)

Art. 15: “*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria*”:  
“1. *Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*

2. *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.*

3. *Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.*

4. *Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.*

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

“*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità tecnico-professionale*”:

“1. *Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità tecnico-professionale, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un professionista che conosca gli aspetti procedurali e sia specialista nella disciplina nonché abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 696 bis c.p.c. siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*

2. *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di*

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in discipline tecniche. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni tecniche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento”.

## **MOTIVAZIONE**

In seguito all'emanazione della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco) che riguarda il riordino delle professioni sanitarie e che, all'articolo 15, tratta della “Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce criteri applicativi condivisi a livello nazionale per la formazione degli albi. Sono seguite analoghe convenzioni siglate da altre categorie professionali: i chimici, i fisici, gli psicologi ecc.

Seguendo il percorso tracciato nell'ambito delle professioni sanitarie si potrebbero ottenere dei risultati anche nel campo delle professioni tecniche, con l'introduzione di un articolo omologo all'art. 15 della Legge Gelli Bianco.

## **EMENDAMENTO n° 7**

### **Codice di procedura civile, art. 194 (Attività del consulente)**

*“Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.*

*Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”.*

## **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

*“Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.*

*Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e/o a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, laddove possibile anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza dell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni col rispetto dei criteri di tracciabilità già fissati (purché siano stati previamente individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni ed istanze”.*

## **MOTIVAZIONE**

A causa dell'attuale emergenza è emersa la necessità di operare in via informatica, per consentire l'operatività - laddove possibile - delle consulenze tecniche d'ufficio. Le riunioni peritali possono essere svolte in videoconferenza con firma elettronica dei verbali, così da limitare il danno temporale alle parti in attesa di giudizio e consentire ai consulenti tecnici di continuare ad operare.